

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2024
293/2024/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1303^a riunione del 16 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 912/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 912/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 393/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2023, 112/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2023, 185/2023/R/eel;
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: OTTANA ENERGIA), dell'1 dicembre 2017, prot. Autorità 39255, di pari data (prima comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA, del 22 dicembre 2017, prot. Autorità 41846, del 27 dicembre 2017 (di seguito: seconda comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 25 marzo 2020, prot. Autorità 10514, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING), del 5 luglio 2021, prot. Autorità 26883, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia Trading);

- la comunicazione di Terna, del 18 maggio 2022, prot. Autorità 22429, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell’Autorità, del 28 luglio 2023, prot. Autorità 49556, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 21 agosto 2023, prot. Autorità 53002, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 21 agosto 2023, prot. Autorità 53074, di pari data (di seguito: terza comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 14 settembre 2023, prot. Autorità 58149, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione congiunta di ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA, del 16 maggio 2024, prot. Autorità 35656, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l’utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all’Autorità l’ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell’elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l’Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l’impianto è inserito nell’elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l’utente riceve da Terna il Corrispettivo nell’ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell’ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- l’impianto di produzione Biopower Sardegna è stato inserito nell’elenco degli impianti essenziali relativo all’anno 2019;
- con la deliberazione 912/2017/R/eel, a seguito dell’istanza formulata con la prima comunicazione Ottana Energia, l’impianto Biopower Sardegna è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l’anno 2019;
- con la seconda comunicazione Ottana Energia, in relazione all’impianto Biopower Sardegna, OTTANA ENERGIA ha comunicato, tra l’altro, la modifica dell’utente del dispacciamento a decorrere dal giorno 1 gennaio 2018 e, sulla base degli accordi intercorsi con il gruppo Alperia, il trasferimento al nuovo utente del dispacciamento dell’insieme dei rapporti attivi e/o passivi derivanti dal regime di reintegrazione dei costi;

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione Alperia Trading, ALPERIA TRADING ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2019, in relazione all'impianto Biopower Sardegna; dalla menzionata documentazione risulta che il Corrispettivo è di segno negativo;
- al fine di consentire a Terna di acquisire risorse in grado di contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, la deliberazione 112/2023/R/eel ha previsto il riconoscimento a Terna da parte di ALPERIA TRADING di un acconto del Corrispettivo in relazione all'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2019;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nella documentazione contabile rilevante per la determinazione del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha reso disponibile, all'Autorità, una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ALPERIA TRADING nei documenti contabili rilevanti per la determinazione del Corrispettivo, sia stato determinato conformemente alla disciplina del regime di reintegrazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato dall'utente interessato nella documentazione contabile di consuntivo e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che, per l'anno 2019, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2019; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22 con riferimento all'impianto Biopower Sardegna;
- con la seconda, la terza e la quarta comunicazione Alperia Trading, sono stati forniti all'Autorità le informazioni e i documenti integrativi richiesti con la lettera DIME, ivi inclusa la relazione del revisore contabile *ex* comma 65.28, da cui risulta un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti

economici allegati alla prima comunicazione Alperia Trading, in ogni aspetto significativo;

- nell'anno 2019, l'impianto Biopower Sardegna ha prodotto flussi energetici ulteriori rispetto alla produzione elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale; inoltre, dalla documentazione contabile di consuntivo, emerge che i costi fissi sono indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;
- il comma 65.27.1 prevede che, per gli impianti con le caratteristiche descritte al precedente alinea, in relazione alle voci economiche indirettamente attribuibili alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, la determinazione della quota parte attinente a detta produzione sia effettuata in funzione del peso della produzione stessa rispetto alla produzione energetica complessiva dell'unità considerata.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dal giorno 1 maggio 2024, OTTANA ENERGIA ha assunto il ruolo di utente del dispacciamento dell'impianto Biopower Sardegna, al posto di ALPERIA TRADING;
- con la comunicazione congiunta, ALPERIA TRADING e OTTANA ENERGIA hanno informato l'Autorità che, sulla base degli accordi intercorsi tra le menzionate società, qualsiasi rapporto attivo e/o passivo relativo al regime di reintegrazione fino al 29 aprile 2024 rimane di esclusiva competenza di ALPERIA TRADING.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire il Corrispettivo relativo all'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2019, utilizzando i dati di consuntivo di cui alla prima comunicazione Alperia Trading, come integrata dalla seconda, dalla terza e dalla quarta comunicazione Alperia Trading, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2019, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna per quanto attiene alle seguenti voci:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia;
 - i ricavi di cui al comma 65.3;
 - i ricavi di cui al comma 65.3.1;
 - i ricavi di cui al comma 65.3.2;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione e l'incentivo sostitutivo dei certificati verdi;
- includere, nel margine di contribuzione, l'acconto (di segno negativo) del Corrispettivo *ex* deliberazione 112/2023/R/eel versato a Terna da parte di ALPERIA TRADING, dato che il consuntivo di Alperia Trading e la Relazione di Terna non ne tengono conto, essendo stati elaborati prima della menzionata deliberazione;

- escludere dai costi fissi rilevanti per il calcolo del Corrispettivo, la parte dei costi per manutenzioni dell'impianto Biopower Sardegna che ALPERIA TRADING, nella seconda e nella quarta comunicazione Alperia Trading, ha specificato essere non di competenza dell'anno 2019;
- in relazione ai costi fissi indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, applicare, ai fini della determinazione della parte attinente alla produzione medesima e ai sensi del comma 65.27.1, il peso della produzione stessa nell'anno 2019 rispetto ai flussi energetici complessivamente generati dall'impianto nel menzionato anno

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, ad ALPERIA TRADING S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, il Corrispettivo per l'anno 2019, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 31 agosto 2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini